



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE DIDATTICA CASTEL S. PIETRO TERME (BO)
Piazza A. Costa n. 6 tel. 051/94.11.77 telefax 051/94.39.42
C.F. 82003710371 - C.M. BOEE07200P
www.ddcastelsanpietro.it - boee07200p@istruzione.it - boee07200p@pec.istruzione.it
codice univoco UFORMH

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

Visto

l'art. 40 comma 1 del D.l. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

Visto

l'art. 40 comma 2 del D.l. 44/2001, che prevede che il Consiglio di Circolo, sentito il Collegio dei docenti, disciplini nel regolamento di Istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;

Visto

l'art. 33 comma 2 lett. G del D.l. 44/2001, ai sensi del quale al Consiglio di Circolo spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti;

Visto

l'art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 "Gestione delle risorse umane"

Visto

gli artt. 8 e 9, DPR 275/99, "Definizione dei curricoli", "Ampliamento dell'offerta formativa"

Visto

l'art. 35, CCNL 29.11.2007 "Collaborazioni plurime";

Vista

la delibera n. 26 del Collegio dei Docenti del 30/11/2016;

DELIBERA DI EMANARE IL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera per particolari

attività ed insegnamenti che richiedano specifiche competenze professionali di esperti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa
- realizzare particolari progetti didattici
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione
- garantire l'aggiornamento/formazione del personale docente ed ATA.

Art. 2 - Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col PTOF dell'Istituzione
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola o che risulti comunque l'impossibilità di avvalersi del personale della scuola.

Art. 3 – Criteri

Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione. Garantire la qualità della prestazione.

Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili.

Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio.

Art. 4 – Procedura

Il Dirigente Scolastico, sulla base del P.T.O.F. d'Istituto e di quanto deliberato nel Programma Annuale, verificata l'impossibilità di avvalersi di personale della scuola, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere stipulati contratti con esperti esterni.

Per l'individuazione dell'avente titolo si terrà conto della spesa prevista e della tipologia di intervento richiesto per procedere all'affidamento dell'incarico attraverso:

- ✓ *procedura semplificata con affidamento diretto*
- ✓ *selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti.*

Sono, comunque, oggetto di procedura semplificata (come da Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008), e quindi non si procede all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, nel caso di incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali ad esempio la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico in un particolare progetto.

Per i restanti casi si procede alla selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti.

Il Dirigente Scolastico pubblicherà all'Albo e sul sito web dell'Istituto, specifico avviso nel quale siano esplicitati:

- modalità e termini per la presentazione delle domande;
- oggetto della prestazione;
- durata del contratto;

- corrispettivo proposto e criteri di valutazione delle candidature.

Art. 5 – Individuazione del contraente

Il Dirigente Scolastico individuerà l'esperto, previa acquisizione del parere di apposita commissione di valutazione delle proposte.

La valutazione terrà conto:

- del livello di qualificazione professionale
- delle precedenti esperienze professionali/didattiche svolte nella scuola
- pubblicazioni o altri titoli
- della congruenza dell'attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento.

L'istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l'Istituto.

Art. 5 – Requisiti

Per l'ammissione alla selezione al contraente è chiesto di:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) avere perfetta conoscenza della lingua italiana (requisito non richiesto per interventi di alfabetizzazione)
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

Ai sensi della normativa vigente, i contraenti devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Secondo le indicazioni dal Dipartimento della Funzione Pubblica si possono conferire incarichi a:

- soggetti in possesso del diploma di laurea, o di laurea specialistica, o di laurea magistrale
- soggetti in possesso di laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 6 - Procedura comparativa

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio, da specificare nelle singole procedure di selezione, a ciascuna delle seguenti voci:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico,

- desumibile eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia da richiedere nell'avviso/lettera;
- d) pregressa esperienza presso Istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stesso ordine e grado;
- e) chiara fama in riferimento all'incarico.
- A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:
- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola;
 - abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole

Art. 7 - Limite massimo del compenso attribuibile

Il compenso attribuibile deve tenere conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento e/o formazione svolte dall'esperto esterno deve

essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno.

Art. 8 - Stipula del contratto

Individuato l'esperto, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.

Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione
- i termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- modalità di esecuzione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione, dell'IVA, se dovuta, nonché degli eventuali contributi a carico dell'amministrazione;
- le responsabilità
- trattamento dati

I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

Detti contratti non possono avere durata superiore ad un anno, possono essere prorogati e possono essere revocati in qualsiasi momento qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione.

Art. 9 - Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale

Il Dirigente mette a disposizione del Consiglio di Circolo, nella prima riunione utile, l'elenco dei contratti conclusi e relaziona sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti.

I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della legge 241/90.

Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Circolo e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.

**Art. 10– Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla
funzione pubblica**

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001.

L'elenco dei contratti stipulati è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini di legge.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto ed ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato con approvazione del Consiglio di Circolo.

Esso è affisso all'Albo dell'Istituto e pubblicato sul sito istituzionale della scuola.

Regolamento approvato con delibera n. 8 del Consiglio di Circolo del 13/12/2016